PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

31.5.2005 PE 359.888v01-00

EMENDAMENTI 5-27

Progetto di parere **(PE 357.775v01-00)**
di Mihael Brejc
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Proposta di regolamento (COM(2004)0173 – C6-0006/2004 – 2004/0055(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 5
Considerando 8

(8) Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ***non deve sostituire o armonizzare i meccanismi per il recupero di crediti non contestati previsti dalle legislazioni nazionali ma costituisce un'opzione supplementare per il creditore che rimane libero di ricorrere ad un procedimento previsto dal diritto interno***.	(8) Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ***creerà, per le persone fisiche e giuridiche in tutta l'Unione europea, un quadro giuridico sicuro atto a fornire, nei casi di natura transfrontaliera, un procedimento semplificato per assistere le imprese a carattere transfrontaliero. Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento dovrebbe così fungere anche da modello per i sistemi giuridici nazionali, segnatamente là dove non esistono ancora procedimenti efficaci di questo tipo***.

Or. en

Motivazione

Il considerando chiarisce che la proposta di regolamento all'esame persegue essenzialmente due obiettivi. Da un lato, dovrebbe essere creato un quadro giuridico affidabile per le transazioni transfrontaliere, che ancora oggi i cittadini e le piccole e medie imprese evitano presumibilmente perché non conoscono i sistemi giuridici nazionali e perché nutrono timori quanto alla loro capacità di recuperare in modo efficace i crediti, in caso di problemi.

Dall'altro, il regolamento – al di là del suo campo di applicazione immediato – fungerà altresì da modello per gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quelli che non dispongono di un sistema di ingiunzione di pagamento, affinché introducano nei loro rispettivi sistemi giuridici un procedimento che, fornendo un meccanismo rapido ed efficace di esecuzione dei crediti non contestati, vada a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 6
Considerando 10

(10) Il procedimento deve basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il tribunale e le parti per facilitarne la gestione e ***consentire*** il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.	(10) Il procedimento deve basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il tribunale e le parti per facilitarne la gestione***,*** e ***gli Stati membri dovrebbero incoraggiare*** il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.

Or. en

Motivazione

In taluni Stati membri il procedimento di ingiunzione di pagamento avviene già per via informatica e di conseguenza è più rapido. Gli Stati membri devono incoraggiare il trattamento informatico dei dati, cosa che contribuirà in ampia misura a rendere il procedimento più efficace.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 7
Considerando 10 bis (nuovo)

	(10 bis) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe essere emessa il più presto possibile. I tribunali dovrebbero mirare al completamento dell'intero procedimento entro 3 mesi.

Or. en

Motivazione

Il principale vantaggio del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è proprio la sua maggiore efficacia e rapidità rispetto ad un procedimento civile ordinario. Che il procedimento preveda uno o due gradi, gli Stati membri devono sforzarsi di emettere l'ingiunzione di pagamento il più rapidamente possibile. Il procedimento non dovrebbe durare, complessivamente, più di tre mesi. Negli Stati membri l'esperienza ha dimostrato che il procedimento si conclude, abitualmente, in capo a due o tre mesi.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.	1. Il presente regolamento si applica ***nei casi di natura transfrontaliera*** in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento dovrebbe essere limitato alle controversie di carattere transfrontaliero. In questo modo, i cittadini europei e le piccole e medie imprese degli Stati membri beneficiano di un considerevole valore aggiunto. Un quadro giuridico appropriato è istituito per le loro attività commerciali nel mercato interno europeo, quando si tratta di recuperare crediti non contestati. Nel contempo, si evita di creare insicurezza e incertezza nei procedimenti nazionali istituendo un sistema nazionale parallelo aggiuntivo per le controversie prettamente interne. Si evitano altresì conseguenti inefficienze e costi non necessari. Là dove non esistono procedimenti nazionali efficaci, tuttavia, il regolamento può fungere da modello per l'adozione di procedimenti nazionali. La base giuridica fornita dall'articolo 61, lettera c) in collegamento con l'articolo 65 del trattato UE è così ampiamente utilizzata e salvaguardata.

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il presente regolamento si applica a	***soppresso***

tutti i casi che rientrano nel suo campo d'applicazione definito dal presente articolo. Tuttavia gli Stati membri hanno il diritto di dichiarare che essi limiteranno l'applicazione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento ai casi nei quali:

– le parti sono domiciliate in Stati membri diversi; e

– le parti hanno concordato di ricorrere al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento per recuperare i loro crediti secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

Or. el

Motivazione

L'aggiunta del paragrafo 5 bis è in contrasto con l'interpretazione sino ad oggi accettata dell'articolo 65 del trattato CE.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 10
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Casi di natura transfrontaliera

1. Ai fini del presente regolamento, per caso di natura transfrontaliera si intende un caso in cui il creditore e il debitore hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale in Stati membri diversi.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

3. Il momento di riferimento per stabilire se si tratta di un caso di natura transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento, in conformità del presente

regolamento.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 4.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 11
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

1. L'obiettivo del presente regolamento è quello di istituire, trattandosi di controversie transfrontaliere, un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento per consentire la libera circolazione negli Stati membri di un'ingiunzione emessa conformemente al presente regolamento senza che sia necessario avviare procedimenti intermedi nello Stato membro d'esecuzione prima del riconoscimento e l'esecuzione.

2. Ai fini del presente regolamento, una controversia transfrontaliera è una controversia nella quale il creditore e il debitore al momento in cui la domanda di ingiunzione di pagamento è stata presentata dinanzi al tribunale competente hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale in Stati membri diversi.

3. Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non pregiudica i procedimenti nazionali.

4.Nonostante i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri che non dispongono di procedimenti nazionali equivalenti possono adottare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per utilizzarlo sia per le controversie puramente nazionali che per le controversie transfrontaliere.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1

1. Viene istituito il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per il recupero di crediti pecuniari non contestati per un importo specifico che siano giunti in scadenza nel momento in cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il creditore può intentare un procedimento per ottenere il pagamento di un credito a norma del paragrafo 1 utilizzando qualunque altro procedimento, sia ordinario che sommario, disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

e) la descrizione sommaria di almeno un elemento significativo di prova che potrebbe essere addotto in un procedimento civile ordinario a sostegno della richiesta;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

A fini di efficacia, il trattamento informatizzato dei dati è necessario. Ciò implica, segnatamente nel caso di crediti non contestati, che il creditore indichi solo le prove di cui dispone. Il tribunale esamina la domanda e verifica che essa soddisfi le condizioni fissate dal regolamento senza curarsi del fondamento delle prove stesse. Il debitore può sempre contestare il procedimento.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 1

1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, il tribunale emette un avviso di pagamento europeo utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 2.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2

2. L'avviso di pagamento europeo viene notificato al debitore. I metodi di notifica che non prevedono alcun avviso di ricevimento da parte del debitore in persona non sono ammissibili qualora non sia noto con certezza l'indirizzo del debitore stesso.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 3

3. Nell'avviso di pagamento il debitore viene informato delle alternative di cui	***soppresso***

dispone:

a) pagare l'importo richiesto comprensivo degli interessi e delle spese richieste al ricorrente e presentare una dichiarazione per informare dell'avvenuto pagamento; o

b) presentare una replica in merito alla richiesta o a parte di essa

dinanzi al tribunale entro tre settimane dalla data di notifica dell'avviso di pagamento europeo, a norma della legislazione dello Stato membro nel quale è effettuata la notifica.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 4

4. Nell'avviso il debitore viene informato che	***soppresso***
a) il tribunale non ha esaminato la giustificazione del credito prima di emettere l'avviso di pagamento;	
b) il tribunale emetterà una decisione esecutiva a meno il debitore non presenti una replica o una dichiarazione che informi il tribunale dell'avvenuto pagamento del debito entro la scadenza precisata al paragrafo 3.	

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 5

5. Ai fini dell'interruzione del periodo di prescrizione, l'avviso di pagamento	***soppresso***

europeo si considera equivalente ad un decreto di convocazione in un procedimento civile ordinario.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 1

soppresso

Replica del convenuto

Il debitore può presentare una replica utilizzando il modulo standard di risposta di cui all'allegato 2, che gli viene consegnato unitamente all'avviso di pagamento, o in altra forma scritta.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 2

2. Il debitore indica chiaramente se contesta il credito interamente o solo in parte. Non deve precisare le ragioni per le quali contesta il credito.

soppresso

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 3

3. La replica deve recare la firma autografa o una firma elettronica avanzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del

soppresso

Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, del convenuto o del suo rappresentante.	

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 1

1. Se la replica viene presentata entro il termine stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto, nella propria domanda, di interrompere in tal caso il procedimento.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 24
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il trasferimento della controversia ad un procedimento ordinario ai sensi del paragrafo 1 viene regolamentato dalla legge dello Stato membro nel quale viene emesso l'avviso di pagamento europeo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 1

1. In assenza di una replica o di una	***1. Qualora siano presenti tutte le condizioni***

dichiarazione dell'avvenuto pagamento del debito presentate entro la scadenza stabilita dall'articolo 6, paragrafo 3, il tribunale emette di sua iniziativa un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard di cui all'allegato	***precisate all'articolo 4, il tribunale emette, entro breve termine, un'ingiunzione di pagamento europea.***

Or. fr

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 3

3. Con l'ingiunzione di pagamento europea il convenuto viene informato del fatto che può presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento entro tre settimane dalla data di notifica di detta ingiunzione, a norma della legislazione dello Stato membro nel quale è effettuata la notifica.	***3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che egli ha il diritto di presentare opposizione presso il tribunale di origine entro il termine di un mese e che, in tal caso, il procedimento proseguirà dinanzi ai tribunali competenti a decorrere dalla data di notifica.***

Or. fr

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 27
Articolo 18 bis (nuovo)

	Articolo 18 bis
	Revisione
	Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad agevolare il ricorso, in tutti gli Stati membri, al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento anche nei casi interni e a proporre le modifiche al presente regolamento necessarie a tal fine, tenendo

conto in particolare dell'esperienza maturata con il ricorso a detto procedimento nei casi di natura transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento sarà possibile stabilire, sulla base dell'esperienza acquisita, se esso può essere altresì applicato alle controversie prettamente interne. In questo caso, la Commissione dovrà elaborare le modifiche intese a consentire che il regolamento valga sia per le controversie nazionali che per quelle di natura transfrontaliera.